



REGOLAMENTO AZIENDALE
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/279
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Adottato con Determina dell'Amministratore Unico n. 26 del 30.08.2019

Sommario	
REGOLAMENTO AZIENDALE	1
PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/279	1
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto	6
Art. 3 - Titolare del trattamento	6
CAPO II – PRINCIPI	8
Art. 4 - Principi e responsabilizzazione	8
Art. 5 - Liceità del trattamento	8
Art. 6 - Finalità del trattamento	8
Art. 7 – Condizioni per il consenso	9
Art. 8 – Informativa	9
Art. 9 – Sensibilizzazione e formazione	10
CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 10 – Trattamento dei dati personali, ricognizione dei trattamenti e indice dei trattamenti	11
Art. 11 – Tipologie di dati trattati	11
Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili e giudiziari	11
Art. 13 – Trattamento dei dati sensibili relativi alla salute	12
Art. 14 – Trattamento dei dati del personale	12
Art. 15 – Rilevanza delle schede/tabelle identificative delle tipologie di tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento	12
Art. 16 – Registro delle attività di trattamento e delle categorie di trattamento	12
CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI	14
Art. 17 – Diritti dell'interessato	14
Art. 18 – Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi	14
Art. 19 – Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali	14
Art. 20 – Diritto di accesso	14
Art. 21 – Diritto alla rettifica e cancellazione	15
Art. 22 – Diritto alla limitazione	16
Art. 23 – Diritto alla portabilità	16
Art. 24 – Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone	16
Art. 25 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato	16
Art. 26 – Indagini difensive	17
CAPO V – SOGGETTI	18
Art. 27 – Titolare	18
Art. 28 – Responsabile del trattamento	18
Art. 29 – Sicurezza del trattamento	19
Art. 30 – Registro delle attività di trattamento	20
Art. 31 – Registro delle categorie di attività trattate	20
Art. 32 – Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati	20
Art. 33 – Violazione dei dati personali	23
Art. 34 – Rinvio	23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Il presente regolamento si avvale delle seguenti definizioni:

- **“Codice”**: D. Lgs. n. 196/2003;
- **“GDPR”**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati);
- **“Regolamento”**: il presente Regolamento;
- **“titolare”**: la **Società Alba srl** che adotta il presente regolamento, con sede legale in Battipaglia Via R. Jemma, 104;
- **“dirigenti”**: i soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o che sono nominati dal titolare per esercitare tali poteri.

A) definizioni ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003:

- **“trattamento”**: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- **“dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- **“dati identificativi”**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- **“dati sensibili”**: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- **“dati giudiziari”**: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **“Titolare”**: la persona fisica, la persona giuridica cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- **“Responsabile”**: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti al trattamento di dati personali;
- **“Incaricati”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- **“interessato”**: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“dato anonimo”**: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“blocco”**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- **“banca di dati”**: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- **“Garante”**: l'autorità di cui all'articolo 153 D. Lgs. 196/2003, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- **“comunicazione elettronica”**: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- **“contraente”**: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
- **“dati relativi al traffico”**: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
- **“dati relativi all'ubicazione”**: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- **“posta elettronica”**: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;
- **“misure minime”**: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 D. Lgs. n. 196/2003;
- **“strumenti elettronici”**: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- **“autenticazione informatica”**: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- **“credenziali di autenticazione”**: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- **“parola chiave”**: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- **“profilo di autorizzazione”**: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- **“violazione di dati personali”**: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico;
- **“trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili”**: i trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;

B) definizioni ai fini del GDPR:

- **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“limitazione di trattamento”**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- **“profilazione”**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- **“pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **“archivio”**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- **“destinatario”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- **“terzo”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- **“consenso dell'interessato”**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

- **“violazione dei dati personali”**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- **“dati genetici”**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

- **“dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

- **“dati relativi alla salute”**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo (General Data Protection) del 27.04.2016, n. 679 di seguito indicato con GDPR.

Art. 3 - Titolare del trattamento

La Società Alba srl, rappresentata ai fini previsti dal RGPD dall'Amministratore Unico, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con “Titolare”).

L'Amministratore può delegare le relative funzioni ai Responsabili dei Settori e/o dei Servizi in possesso di adeguate competenze (incaricati).

Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

Le suddette misure sono definite fin dalla fase di progettazione e sono messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli da 15 a 22 del RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:

- a) le informazioni indicate dall'art. 13 del RGPD; qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
- b) le informazioni indicate dall'art. 14 del RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con “DPIA”) ai sensi dell'art. 35 del RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

Il Titolare, inoltre, provvede a:

a) designare il Responsabile del trattamento oltre che gli incaricati nelle persone dei Responsabili dei Servizi delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione aziendale, che sono preposti al

trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

b) nominare quale Responsabile del trattamento il soggetto affidatario di attività e servizi per conto della Società, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni alla Società in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali.

CAPO II – PRINCIPI

Art. 4 - Principi e responsabilizzazione

Vengono integralmente recepiti i principi del GDPR, per effetto dei quali i dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali ("limitazione della finalità");

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di "minimizzazione dei dati";

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di "esattezza";

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato in base al principio di "limitazione della conservazione";

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali in base ai principi di "integrità e riservatezza".

Il titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di provarlo in base al principio di "responsabilizzazione".

Art. 5 - Liceità del trattamento

Vengono, altresì, integralmente recepiti le disposizioni del GDPR in ordine alla **liceità** del trattamento. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Art. 6 - Finalità del trattamento

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza.

Il titolare, nell'ambito delle sue funzioni, gestisce gli archivi e le banche dati rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali, tutti i processi, inclusi i procedimenti amministrativi di competenza del titolare, vanno gestiti conformemente alle disposizioni del Codice, del GDPR, e del presente Regolamento.

Art. 7 – Condizioni per il consenso

Nei casi in cui il trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità, è subordinato al consenso dell'interessato, si applica la disciplina del GDPR la quale prevede che:

- qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
- se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante;
- l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- per i dati sensibili il consenso deve essere esplicito e in forma scritta; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione;
- deve essere, in tutti i casi, libero e autonomo, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle presunte su un modulo);
- deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile".

Il Titolare adotta misure organizzative adeguate a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato.

La manifestazione del consenso, ad opera dell'interessato, va resa al momento del primo accesso alle prestazioni, ed è valido ed efficace fino alla revoca della stessa.

Il consenso viene registrato nel registro delle attività di trattamento.

Art. 8 – Informativa

Il titolare, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire all'interessato, anche avvalendosi del personale incaricato, apposita informativa secondo le modalità previste dal GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

L'informativa è fornita, mediante idonei strumenti:

- attraverso appositi moduli da consegnare agli interessati. Nel modulo sono indicati i soggetti a cui l'utente può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni ed esercitare i propri diritti, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
- avvisi agevolmente visibili dal pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture del titolare, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet del titolare;
- apposita avvertenza inserita nei contratti ovvero nelle lettere di affidamento di incarichi del personale dipendente, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, dei tirocinanti, dei volontari, degli stagisti ed altri soggetti che entrano in rapporto con il titolare;
- resa in sede di pubblicazione dei bandi, avvisi, lettere d'invito, con l'indicazione dell'incaricato del trattamento dei dati relativi alle procedure.

L'informativa contiene il seguente contenuto minimo:

- l'identità e i dati di contatto del titolare;

- i dati di contatto del RPD/DPO ove esistente;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati;
- la base giuridica del trattamento;
- se il titolare trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti;
- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
- il diritto dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata nonché l'importanza e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato.

Per i trattamenti dei dati connessi alla **gestione del rapporto di lavoro** con il personale dipendente del titolare è predisposta apposita informativa per personale dipendente.

Apposite informative devono essere inserite nei seguenti documenti:

- nei bandi e nella documentazione di affidamento dei contratti pubblici, nei contratti, accordi o convenzioni, nei bandi di concorso pubblico, nelle segnalazioni di disservizio e, più in generale, in ogni altro documento contenente dati personali.

Nel fornire l'informativa, il titolare fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 9 – Sensibilizzazione e formazione

Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, il titolare sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare la consapevolezza del valore della riservatezza dei dati, e migliorare la qualità del servizio.

A tale riguardo, il presente regolamento riconosce che uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l'attività formativa del personale del titolare e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con il titolare.

Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio è data a ogni dipendente una specifica comunicazione, con apposita clausola inserita nel contratto di lavoro, contenente tutti i principi fondamentali della materia, esposti in maniera semplice, chiara e puntuale, con i riferimenti per l'acquisizione del presente Regolamento, pubblicato sul sito del titolare.

Il dipendente si impegna ad acquisire copia del Regolamento, prenderne visione ed attenersi alle sue prescrizioni.

Il titolare organizza, nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale, specifici interventi di formazione e di aggiornamento, anche integrati con gli interventi di formazione anticorruzione, in materia di protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'attuazione della normativa, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati.

CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Trattamento dei dati personali, ricognizione dei trattamenti e indice dei trattamenti

Il titolare tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, come identificate da disposizioni di legge, e nei limiti imposti dal GDPR e dalle Linee Guida e dai provvedimenti del Garante.

Il titolare effettua i trattamenti di dati personali, riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale dipendente, ivi comprese le procedure di assunzione;
- la gestione dei soggetti che intrattengono rapporti giuridici con il titolare, diversi dal rapporto di lavoro dipendente, e che operano a qualsiasi titolo all'interno della struttura organizzativa del titolare, ivi compresi gli stagisti, tirocinanti e i volontari;
- la gestione dei rapporti con i consulenti, i libero-professionisti, i fornitori per l'approvvigionamento di beni e di servizi nonché con le imprese per l'esecuzione lavori, opere e di interventi di manutenzione;
- la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti, per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti.

Il trattamento dei dati personali è esercitabile, all'interno della struttura organizzativa del titolare, solo da parte dei soggetti appositamente autorizzati:

- titolare
- dirigenti., in qualità di soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o in qualità di soggetti nominati dal titolare per l'esercizio di tali poteri;
- dipendenti in qualità di incaricati del trattamento.

Non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate.

Ai fini del trattamento, il titolare provvede, in collaborazione con il Responsabile, alla integrale ricognizione e all'aggiornamento di tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei processi e procedimenti del titolare medesimo, funzionali alla formazione dell'indice dei trattamenti.

Art. 11 – Tipologie di dati trattati

Nell'ambito dei trattamenti inclusi nell'indice dei trattamenti, il titolare, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tratta in modo anche automatizzato, totalmente o parzialmente, le seguenti tipologie di dati:

- dati comuni identificativi;
- dati sensibili;
- dati giudiziari;

Art. 12 – Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il titolare conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

A tale fine, il titolare applica il trattamento di dati **sensibili e giudiziari**, nonché le pertinenti disposizioni del GDPR, e si conforma alle Linee Guida del Garante in materia.

Il titolare sensibilizza, forma e aggiorna i dipendenti in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 13 – Trattamento dei dati sensibili relativi alla salute

Il Titolare si conforma alle Linee Guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali sensibili relativi allo stato di salute.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono trattati da soggetti adeguatamente formati e sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Art. 14 – Trattamento dei dati del personale

Il titolare tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Secondo la normativa vigente, il titolare adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni personali del proprio personale dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica.

Il trattamento dei dati sensibili del dipendente, da parte del datore di lavoro, deve avvenire secondo i principi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali, e quando non si possa prescindere dall'utilizzo dei dati giudiziari e sensibili, di trattare solo le informazioni che si rivelino indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro.

Non sono infatti ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione del lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di natura sensibile.

Il titolare, nel trattamento dei dati sensibili relativi alla salute dei propri dipendenti, deve rispettare i principi di necessità e indispensabilità.

Art. 15 – Rilevanza delle schede/tabelle identificative delle tipologie di tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento

Le schede identificative delle tipologie di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento da parte del titolare:

- a) vanno consegnate, personalmente, agli incaricati a cui, in materia o competenza, si riferiscono;
- b) costituiscono oggetto di formazione;
- c) costituiscono oggetto di interventi di monitoraggio e di verifica con riguardo alla loro applicazione.

Art. 16 – Registro delle attività di trattamento e delle categorie di trattamento

Il titolare del trattamento istituisce un registro, in forma scritta, delle attività di trattamento e delle categorie di trattamenti svolte sotto la propria responsabilità.

Il registro deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione delle autorità di controllo. Tale registro contiene le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, del Responsabile per la protezione dei dati, dei responsabili e degli incaricati;
- le finalità del trattamento;

- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- le categorie di destinatari, a cui i dati personali sono o saranno comunicati;
- l'indicazione delle cautele specifiche, a cui ciascun Responsabile deve attendere in modo che siano appropriate rispetto ai trattamenti verso cui dovrà rispondere;
- un'eventuale possibilità di trasferimenti di dati all'estero;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza, generiche e specifiche, così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei dati personali;
- indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati.

Il responsabile di trattamento tiene registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto degli incaricati del trattamento;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni incaricato del trattamento.

Le banche dati su supporti informatici e/o cartacei sono le seguenti:

- programmi, moduli e registri della contabilità generale e fiscale;
- programmi, moduli e registri della gestione del personale e paghe;
- programmi, moduli e registri dei controlli medico sanitari;
- programmi, moduli e registri per le attività di sicurezza sul lavoro;
- programmi, moduli e registri per le attività di geolocalizzazione;
- altri.

In questo ruolo e nei limiti delle mansioni affidate, potranno eseguire le operazioni di trattamento riguardanti le sopradette banche dati, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento Dati.

In particolare, in riferimento alla sicurezza del trattamento dei dati secondo il Regolamento europeo 2016/679, vengono fornite, le istruzioni operative che avranno cura di osservare con la dovuta attenzione, consapevoli che la loro scrupolosa applicazione è condizione necessaria per non vanificare le misure e le procedure implementate dalla società nel campo della sicurezza del trattamento dei dati personali.

Nel singolo documento di nomina allegato, sono evidenziate le operazioni riguardanti il trattamento di dati personali di propria competenza e le banche dati a cui il singolo incaricato può accedere. Inoltre, gli Incaricati al Trattamento quando procedono alla raccolta dei dati personali e/o particolari dei dipendenti e/o collaboratori, o di terzi soggetti, nel corso della normale attività operativa della Società, devono rilasciare l'informativa ed il modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati, al fine di ottenere l'autorizzazione a mezzo firma al trattamento degli stessi, in base a quanto citato nell'informativa.

CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 17 – Diritti dell'interessato

Il titolare attua e implementa le misure organizzative, gestionali, procedurali e documentali necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, di seguito elencati, in conformità alla disciplina contenuta nel GDPR.

Art. 18 – Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi

Il Titolare, in sede di pubblicazione e diffusione sul sito web societario, di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche ed organizzative, il rispetto dei seguenti principi:

a) sicurezza

b) completezza

c) esattezza

d) accessibilità

e) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

Laddove documenti, dati e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, tranne deroghe previste da specifiche disposizioni.

Salva diversa disposizione di legge, il titolare garantisce la riservatezza dei dati sensibili in sede di pubblicazione, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati. A tal fine, il titolare adotta e implementa adeguate misure organizzative, di gestione documentale e di formazione. In ogni caso, i documenti, soggetti a pubblicazione, riportanti informazioni di carattere sensibile o giudiziario dell'interessato, devono essere anonimizzati con adeguate tecniche di "anonimizzazione". I dati sensibili e giudiziari sono sottratti all'indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web esterni ed il loro riutilizzo.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in materia di pubblicazione e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 19 – Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso civico, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 20 – Diritto di accesso

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di accesso secondo la quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 21 – Diritto alla rettifica e cancellazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di rettifica e cancellazione («diritto all'oblio»), di seguito indicata.

Quanto al diritto di rettifica, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il titolare comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Quanto al diritto "all'oblio", consistente nel diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, lo stesso non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 GDPR;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, nella misura in cui il diritto all'oblio rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 22 – Diritto alla limitazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto alla limitazione. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1 dell'art. 18 GDPR, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare prima che detta limitazione sia revocata.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Art. 23 – Diritto alla portabilità

Il presente Regolamento tiene conto della circostanza che, in forza della disciplina del GDPR, il diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Art. 24 – Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

Art. 25 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere fatta pervenire:

- direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità

o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso, come ad esempio, la conoscenza personale;

- tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura;
- tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
- in caso di persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

L'interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti:

- al titolare o Responsabile del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
- all'ufficio protocollo generale.

La richiesta, per l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento:

- alle informazioni che lo riguardano e non ai dati personali relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano.

All'istanza deve essere dato riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

I termini possono essere prolungati ad altri 30 giorni dalla data di ricezione, previa tempestiva comunicazione all'interessato, qualora l'istanza avanzata dal richiedente sia di particolare complessità o ricorra un giustificato motivo.

Art. 26– Indagini difensive

Ai fini delle indagini svolte nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di procedura penale, può chiedere documenti in possesso del titolare, e può estrarne copia, anche se contengono dati personali di un terzo interessato.

CAPO V – SOGGETTI

Art. 27 – Titolare

Il titolare del trattamento è la Società Alba S.r.l., rappresentata dall'Amministratore Unico, in qualità di legale rappresentante della Società, con sede in via R. Jemma, 104 – Battipaglia (SA).

Il titolare provvede:

- a definire gli obiettivi strategici per la protezione dei dati personali;
- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR e al presente Regolamento;
- a disporre periodiche verifiche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla formazione dei dipendenti.

È responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza.

Art. 28 - Responsabile del trattamento

Ciascun responsabile di servizio in cui si articola l'organizzazione della Società, è **nominato unico Responsabile del trattamento** di tutte le banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, col precipuo scopo di mettere in atto le misure tecniche e organizzative volte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

Alla nomina di cui sopra **provvede il Titolare del trattamento** mediante proprio provvedimento, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

Ai Responsabili del trattamento deve essere assicurata specifica e periodica formazione in relazione ai compiti ed alle competenze ad essi attribuiti dal presente regolamento, dalla legge nazionale e dalle disposizioni dell'Unione europea.

Il Titolare del trattamento può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

I soggetti sono tenuti a mantenere la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione, con onere di comunicazione di detto adempimento al Titolare.

Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, del RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito. Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del

risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.

Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del titolare, fatta salva la possibilità di affidamento al RDP di cui al successivo art. 8, comma 3;
- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;
- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "*data breach*"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 29 - Sicurezza del trattamento

La Società e ciascun Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate: sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico).

La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.

La Società e ciascun Responsabile del trattamento si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali.

I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, del o dei Responsabili del trattamento e del RPD sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Società, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente da creare.

Art. 30 - Registro delle attività di trattamento

Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto della Società del Titolare del trattamento;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- e) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- f) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate come da precedente art. 6.

Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi del precedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa della Società in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato "A" al presente regolamento a mero titolo esemplificativo; nello stesso possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative della Società.

Il Titolare del trattamento può decidere di delegare al Responsabile del trattamento di cui al precedente art. 4 il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare, oppure può decidere di affidare tale compito al RPD, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto alla tenuta del registro ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del registro stesso.

Art. 31 - Registro delle categorie di attività trattate

Il Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Incaricato, reca le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Responsabile del trattamento;
- b) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
- c) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art. 6.

Il registro è tenuto dal Responsabile del trattamento presso gli uffici della propria struttura organizzativa in forma telematica/cartacea, secondo lo schema allegato "B" al presente regolamento.

Il Responsabile del trattamento può decidere di affidare al RPD il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Responsabile del trattamento.

Nell'ipotesi di cui al comma 3, ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al RPD preposto alla tenuta del registro ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del registro stesso.

Art. 32 - Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di

effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.

Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy, ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, del RGDP.

La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, del RGDP, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:

- a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
- b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del RGDP;
- e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
- f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
- g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti della Società, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo;
- h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
- i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.

Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno alla Società.

Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA.

Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o il Settore/Servizio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o il Settore/Servizio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:

- a) se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, del RGDP;
- b) se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- c) se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- d) se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

- a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
 - della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - consultazione preventiva del Garante privacy;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
- d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.

La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte – anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 33 - Violazione dei dati personali

Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dalla Società.

Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy.

La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, sono i seguenti:

- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).

La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 del RGPD, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le norme attuative vigenti.